

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

PARTE PRIMA – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano (d’ora in avanti, per brevità, anche A.O.) di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti, per brevità, anche Codice).

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente di utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione, previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa, l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 50, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) del Codice.

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato sulla base dei metodi previsti dall’art. 14 del Codice.

Alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNNR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, a decorrere dal 01/07/2024, trovano integrale applicazione le norme del Codice, fatti salvi i regimi speciali di cui all’art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, nella Legge n. 108/2021 (clausola di pari opportunità, di genere e generazionale, il principio di DNSH, i controlli, il BIM, ecc.)

Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti pubblici, allo scopo di sottrarre la relativa procedura alle disposizioni del Codice. Non costituisce suddivisione artificiosa l’affidamento effettuato per ragioni di urgenza o necessità.

Le soglie di rilevanza comunitaria del Codice, come previsto dall’art. 14, sono periodicamente rideterminate su base biennale con Regolamenti europei che trovano immediata applicazione nell’ordinamento italiano alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Con riferimento alle soglie previste dal Codice per affidamenti diretti e procedure negoziate all’interno del presente provvedimento, l’eventuale modifica delle stesse durante il periodo di validità del presente Regolamento non comporterà la necessità di procedere ad una revisione dello stesso al fine di aggiornarle ai nuovi eventuali valori, dovendosi intendere automaticamente aggiornati.

Per gli acquisti effettuati in contanti, si rinvia al Regolamento per le spese in cassa economale attualmente vigente e approvato con Deliberazione n. 744 del 01/01/2015.



Art. 2 – Principi generali

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali contenuti nel Codice:

- a) principio del risultato, il quale impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della fiducia, il quale comporta reciproca fiducia tra funzionari e operatori economici nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) principio dell'accesso al mercato, il quale richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli Operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità;
- d) principi interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano ed applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamati;
- e) principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, i quali richiedono alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori economici di comportarsi, reciprocamente, nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in attuazione dei quali la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione Europea;
- h) principio di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le Pubbliche Amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
- i) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica, al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali;
- j) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli Operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;

k) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 3 – Programmazione degli acquisti e dei lavori – Soggetti coinvolti negli affidamenti

L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari, o superiore, ad Euro 140.000,00 e i lavori di importo pari, o superiore, ad Euro 150.000,00 si effettua sulla base del programma triennale degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori e dei relativi aggiornamenti annuali.

Gli approvvigionamenti di cui al capo precedente, non inseriti nella programmazione triennale, sono consentiti in presenza di esigenze imprevedibili, o comunque non programmabili, ed al fine di assicurare la funzionalità e continuità dei servizi previe, occorrendo, le dovute variazioni di bilancio.

Le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 140.000,00 e i lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 non rientrano nell'obbligo di programmazione. Tuttavia, è indispensabile programmare, ove possibile, anche tali necessità. Si deve porre particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno, che dovrà essere programmato almeno su base biennale al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto.

I soggetti coinvolti negli affidamenti di beni e servizi e dei lavori sono:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP). Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato 1.2 del Codice, per ogni affidamento, il Responsabile Unico del Progetto è nominato in ogni atto di avvio della singola procedura di affidamento (decisione a contrarre) ed è individuato attingendo dalle figure professionali presenti nell'A.O., dotate di competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Ferma restandone l'unicità, ove il RUP lo richieda, l'A.O. può nominare le seguenti figure:
 - il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, l'A.O. può nominare, secondo il proprio modello organizzativo, un Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, il quale potrà svolgere, sotto la propria diretta responsabilità, alcune delle funzioni del RUP di cui all'Allegato 1.2 del Codice. In caso di nomina di tale Responsabile, restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
 - il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, l'A.O. può nominare, secondo il proprio modello organizzativo,

un Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, il quale potrà svolgere, sotto la propria diretta responsabilità, alcune delle funzioni del RUP di cui all'Allegato 1.2 del Codice. In caso di nomina di tale Responsabile, restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;

Il RUP individua con propria nota di incarico, ovvero nel provvedimento di autorizzazione a contrarre (decisione a contrarre) o nel successivo provvedimento di aggiudicazione o nel contratto, da trasmettere agli interessati nelle procedure di acquisizione, le seguenti figure:

- per i lavori:
 - il Progettista/i Progettisti;
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ove necessario;
 - il Direttore dei lavori;
 - gli Assistenti del Direttore dei Lavori, ove necessari;
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario;
 - il Collaudatore, ove necessario.
- per i beni e i servizi:
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ove necessario;
 - il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), qualora il RUP non assuma direttamente tale ruolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dell'Allegato 1.2 e dall'art. 32 dell'Allegato 11.14 del Codice. La nomina del DEC non è rifiutabile;
 - gli Assistenti del DEC, ove necessari;
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario;
 - il Collaudatore, ove necessario.
- i Responsabili uffici/servizi richiedenti. I Responsabili dei diversi uffici/servizi dell'A.O., interessati all'appalto, sono tenuti ad assicurare al RUP il necessario contributo, con assunzione delle rispettive responsabilità, finalizzato a garantire nel procedimento acquisitivo il rispetto dei principi enunciati nell'art. 2 del presente Regolamento. In particolare, i Responsabili dei diversi uffici/servizi dell'A.O., interessati all'acquisto, sono coinvolti, con assunzione di responsabilità, nella fase di progettazione dell'appalto per la corretta individuazione del fabbisogno e dell'interesse pubblico che si intende conseguire, al fine di determinare:
 - le effettive necessità;
 - il congruo dimensionamento;
 - le soluzioni più adatte e convenienti.

Le funzioni del RUP non possono essere assunte dai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, dell'Allegato 1.2 del Codice.

E' necessario acquisire preventivamente l'assenso (se richiesto) e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei soggetti incaricati delle funzioni di cui sopra.

Art. 4 – Obblighi di trasparenza

Gli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici sono disciplinati nell'art. 28 del Codice.

Art. 5 – Principio di rotazione

Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

In applicazione di tale principio è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui, due consecutivi affidamenti, abbiano avuto ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi.

Il divieto di affidamento al contraente uscente trova applicazione con riferimento a ciascuna fascia economica definita nell'art. 6 del presente Regolamento.

Il contraente uscente può essere reinvitato, o individuato quale affidatario diretto, al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti il mercato di riferimento;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente contratto.

Il principio di rotazione non trova applicazione quando l'indagine di mercato, di cui al successivo art. 17, sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il principio di rotazione non trova, altresì, applicazione quando l'affidamento diretto sia preceduto dalla richiesta di preventivi aperta a tutti gli operatori economici interessati.

Il principio di rotazione non trova applicazione per l'affidamento dei servizi alla persona di cui al successivo art. 7, come previsto dall'art. 128, comma 8, del nuovo Codice degli appalti, con il quale si è scelto, per gli affidamenti di servizi alla persona, di non richiamare i principi generali degli appalti sotto soglia, ma esclusivamente i principi di qualità e similari, con ciò escludendo il principio di rotazione.

Non determina limitazione numerica la previsione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria/tecnico-professionale. Del pari, non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del mercato elettronico. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa).

Art. 6 – Fasce di importo degli appalti rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento

Gli appalti riguardanti le procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo entro le quali, ad eccezione della fascia di

importo inferiore ad Euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa), trova applicazione il principio di rotazione di cui al precedente articolo:

BENI

Fascia	Importo (I.V.A. esclusa)
A	fino ad importo inferiore a € 5.000,00
B	da € 5.000,00 fino ad importo inferiore a € 40.000,00
C	da € 40.000,00 fino ad importo inferiore a € 140.000,00
D	da €140.000,00 fino alla soglia comunitaria.

SERVIZI

Fascia	Importo (I.V.A. esclusa)
A	fino ad importo inferiore a € 5.000,00
B	da € 5.000,00 fino ad importo inferiore a € 40.000,00
C	da € 40.000,00 fino ad importo inferiore a € 140.000,00
D	da € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria

LAVORI

Fascia	Importo (I.V.A. esclusa)
A	fino ad importo inferiore a € 5.000,00
B	da € 5.000,00 fino ad importo inferiore a € 40.000,00
C	da € 40.000,00 fino ad importo inferiore a € 150.000,00
D	da € 150.000,00 fino ad importo non inferiore a € 500.000,00

Le strutture di seguito indicate procedono all'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori per le seguenti fasce di valore:

- 1) S.C. Provveditorato, per le materie di propria competenza, fino alla soglia comunitaria;
- 2) S.C. Sistemi informativi, per le materie di propria competenza, fino alla soglia comunitaria;
- 3) S.C. Tecnico, per le materie di propria competenza, per beni e servizi fino alla soglia comunitaria e per i lavori fino a un importo inferiore ad Euro 500.000,00¹;
- 4) S.S. Ingegneria Clinica, per le materie di propria competenza, fino a un importo non inferiore ad Euro 140.000,00;
- 5) S.C. Farmacia:
 - a per l'acquisizione di dispositivi medici fino a un importo inferiore ad Euro 5.000,00 (oltre I.V.A.);
 - b per l'acquisizione di farmaci ed emoderivati fino a un importo inferiore ad Euro 40.000,00 (oltre I.V.A.);
 - c per adesione a gare CONSIP o SCR di farmaci ed emoderivati, indipendentemente dal valore.

¹Ad oggi l'A.O. Mauriziano non risulta qualificata, ai sensi dell'art. 62, 1 comma, del Codice, per l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 500.000,00.

Nei casi previsti nei precedenti punti 4 e 5 lett. b), purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili;
- b) esclusività di produzione/commercializzazione del bene o servizio da parte di un unico operatore economico.

Art. 7 – Disciplina specifica per l'affidamento dei servizi alla persona

Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia comunitaria trovano applicazione, esclusivamente, i principi generali di cui all'art. 128, comma 3, del Codice.

L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati o promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

Sono considerati servizi alla persona, come individuati dall'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, i seguenti servizi:

- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- b) servizi di prestazioni sociali;
- c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazione associative.

Art. 8 – Verifica dei requisiti

L'affidamento dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'Operatore economico aggiudicatario, ad eccezione delle procedure di importo inferiore ad Euro 40.000,00 per le quali l'A.O. procederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite nell'anno precedente dai vari Operatori economici aggiudicatari. L'Operatore economico soggetto al controllo corrisponde al ventesimo affidatario e suoi multipli che, nel caso degli acquisti in economia, corrisponde al ventesimo ordine emesso e suoi multipli, e che, nel caso degli affidamenti effettuati con specifico provvedimento, corrisponde al ventesimo provvedimento assunto e suoi multipli.

Nel caso in cui l'Operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

La struttura che, al termine dell'anno solare, non avesse raggiunto il numero minimo sopra indicato di ordini emessi/provvedimenti adottati, dovrà effettuare la verifica delle dichiarazioni fornite nell'anno precedente, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, nei confronti del primo e dell'ultimo aggiudicatario.

Delle operazioni di verifica dei requisiti degli aggiudicatari, effettuate secondo le modalità sopra indicate, deve essere redatto processo verbale.

I controlli possono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'A.O. procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento, indette dalla medesima A.O., per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Art. 9 – Stipula contratto

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

In caso di utilizzo di piattaforma telematica, il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

I contratti di valore superiore ad Euro 40.000,00 sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, determinata sulla base della tabella A di cui all'Allegato 1.4 del Codice.

Art. 10 – Termini dilatori

I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 11 – Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, qualora presenti, l'A.O. può procedere all'esecuzione anticipata del contratto o autorizzare la consegna dei lavori; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei lavori, dal RUP per i beni o servizi o, qualora nominato, dal Direttore dell'esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 13 – Garanzie

Negli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

In casi debitamente motivati, è facoltà non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale ed è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

In particolare, la garanzia definitiva non viene richiesta per appalti ad esecuzione immediata, nonché per appalti di valore inferiore ad Euro 40.000,00.

**PARTE SECONDA – AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD
EURO 150.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO
140.000,00**

Art. 14 – Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

L'affidamento lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 (ivi compresi i servizi di ingegneria, di architettura e l'attività di progettazione) e di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 è effettuato, di norma, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'avvio della procedura non necessita della previa adozione di una decisione a contrarre.

La procedura prende avvio con la richiesta d'offerta, trasmessa all'Operatore economico individuato, e si conclude con l'adozione del provvedimento di affidamento che individua l'oggetto del contratto, l'importo ed il contraente, unitamente alle motivazioni della scelta.

Al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali per l'A.O., l'affidamento diretto può essere effettuato previo confronto di preventivi, forniti da due o più Operatori economici.

La richiesta di preventivi può essere aperta a tutti gli Operatori economici del settore. In tal caso, il relativo avviso viene pubblicato sul sito dell'A.O., o sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, per un periodo non inferiore a quindici giorni. Il termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a sette giorni

A seguito di valutazione dei preventivi, l'operatore economico che ha presentato il migliore, viene invitato a presentare offerta.

La richiesta di preventivi non è in alcun modo vincolante per l'A.O. che ha facoltà di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento, l'indagine avviata e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di favorire l'accesso al mercato degli Operatori economici e nel rispetto dei principi di concorrenza, l'A.O. si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del Codice anche per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 o di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00. Le relative procedure vengono effettuate con le modalità previste dalla Parte Terza del presente Regolamento, ad eccezione della decisione a contrarre, non richiesta per le procedure negoziate di valore inferiore ad Euro 40.000,00.

E' possibile procedere, con ordini diretti, nei seguenti casi:

- 1) acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (oltre I.V.A.);
- 2) purché ricorrano le condizioni di esclusività ed urgenza (art. 6, ultimo comma, del presente Regolamento), per l'acquisizione dei beni/servizi di seguito indicati:
 - manutenzioni e acquisto di accessori e ricambi di apparecchiature ed attrezzature di competenza della S.C. Tecnico o della S.S. Ingegneria Clinica di valore fino ad un importo inferiore a Euro 140.000,00;
 - farmaci ed emoderivati di competenza della S.C. Farmacia di valore fino ad un importo inferiore a Euro 40.000,00.

Gli ordinativi derivanti dalle acquisizioni sopra descritte (punti 1 e 2) saranno oggetto di rendicontazione con cadenza trimestrale, mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo contenente l'elenco delle forniture e dei servizi effettuati e dei relativi importi, nel quale si deve dare atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

PARTE TERZA – AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 140.000,00 ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA O DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 150.000,00 E FINO AD EURO 500.000,00

Art. 15. – Criteri generali

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del Codice, i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad Euro 140.000,00, e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; i lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00, e fino ad Euro 500.000,00, sono affidati tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di Operatori economici.

Art. 16 – Decisione a contrarre

La procedura prende avvio con la decisione a contrarre che individua, tra l'altro, gli elementi essenziali del contratto, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni di scelta e i criteri per l'individuazione degli Operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato, nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 17 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

L'individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura avviene mediante indagine di mercato, la quale costituisce strumento utile per individuare gli Operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più idonee.

L'avviso relativo alla indagine di mercato viene pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

In alternativa alle indagini di mercato, gli Operatori economici possono essere individuati mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica MEPA, aperto a tutti gli Operatori economici iscritti nella relativa categoria merceologica, ovvero, nel caso di utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, con invito rivolto a tutti gli Operatori economici in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 18 – Limitazione al numero degli operatori economici da invitare

Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di Operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli Operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli Operatori. Il sorteggio, o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'A.O. oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Art. 19 – Il contenuto della richiesta d'offerta

La richiesta d'offerta deve contenere tutti gli elementi che consentono agli Operatori economici di formulare un'offerta completa. In generale, la richiesta deve contenere:

- l'oggetto del contratto (beni/servizi/lavori), le relative caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato;
- i requisiti generali di idoneità professionale ed economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione del contratto;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- l'indicazione delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzia;
- lo schema di contratto ed il Capitolato tecnico, qualora predisposti.

Art. 20 – Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 21 – Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

Art. 22 – Termine della procedura negoziata

A norma dell'art. 1 dell'Allegato 1.3 del Codice, le procedure negoziate si concludono entro i seguenti termini massimi:

- a) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 4 mesi;
- b) in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo: 3 mesi.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi, neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili, di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

PARTE IV – ENTRATA IN VIGORE

Art. 23 – Decorrenza

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente, approvato con Delibera n. 894 del 3/11/2023, ed entra in vigore a far data dal ... ai sensi della Deliberazione n. ... del ... e sarà pubblicato alla pagina ...